

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 luglio 2000

nella causa T-62/98, Volkswagen AG contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Distribuzione di autoveicoli — Compartimentazione — Art. 85 del Trattato CE (diventato Art. 81 CE) — Regolamento (CEE) n. 123/85 — Divulgazioni alla stampa — Segreto professionale — Buona amministrazione — Ammenda — Gravità dell'infrazione)

(2000/C 273/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-62/98, Volkswagen AG, con sede in Wolfsburg (Germania), rappresentata dall'avv. R. Bechtold, del foro di Stoccarda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio de gli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: i signori K. Wiedner e H.J. Freund), ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/35.733 — VW) (GU L 124, pag. 60) o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta in tale decisione alla ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor R.M. Moura Ramos, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor P. Mengozzi, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 6 luglio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/35.733 — VW), è annullata nella parte in cui dichiara:
 - a) che un sistema di margine scaglionato e la risoluzione di alcuni contratti di concessione a titolo di sanzione costituivano misure adottate al fine di ostacolare le riesportazioni di autoveicoli di marca Volkswagen e Audi dall'Italia, da parte di consumatori finali e di concessionari delle suddette marche di altri Stati membri;
 - b) che l'infrazione non era completamente cessata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1996 e l'adozione della decisione.

- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'Art. 3 della decisione impugnata è ridotto a 90 milioni di euro.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione.
- 5) La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.

(¹) GU C 184 del 13.6.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 giugno 2000

nella causa T-72/99, Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(PTOM — Progetto finanziato dal FES — Ricorso per risarcimento — Legittimo affidamento — Obbligo di controllo gravante sulla Commissione)

(2000/C 273/18)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-72/99, Karl L. Meyer, residente a Uturoa (isola di Raiatea, Polinesia francese), con gli avv.ti J.-D. des Arcis, del foro di Papeete, e C.A. Kupferberg, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor H. Pakowski, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile Reuter, contro Commissione delle Comunità europee (agente: M. X. Lewis), avente ad oggetto il ricorso diretto al risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito in conseguenza del mancato versamento, da parte del Fondo europeo di sviluppo, di una sovvenzione che lo stesso si sarebbe impegnato a concedere nell'ambito di un programma relativo all'impianto di alberi e piante da frutta tropicali nell'isola di Raiatea, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: signor G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 27 giugno 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.
2. Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU C 188 del 3.7.99.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 luglio 2000

nella causa T-139/99, Alsace International Car Services (AICS) contro Parlamento europeo (¹)

(«Appalto pubblico di servizi — Trasporto di persone mediante veicoli con autista — Bando di gara — Rispetto del diritto nazionale — Principi di buona amministrazione e leale cooperazione — Rigetto di offerta»)

(2000/C 273/19)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-139/99, Alsace International Car Services (AICS), con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dagli avv.ti C. Imbach e A. Dissler, del foro di Strasburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. P. Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, contro Parlamento europeo (agenti: P. Runge Nielsen e O. Caisou-Rousseau), avente ad oggetto, da un lato, un ricorso diretto all'annullamento della decisione del Parlamento di non accogliere l'offerta presentata dalla ricorrente in relazione al bando di gara n. 99/S 18-8765/FR, relativo ad un appalto di servizi di trasporto di persone mediante veicoli con autista in occasione delle sessioni del Parlamento a Strasburgo e, dall'altro, una richiesta di risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito in conseguenza di tale decisione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal signor R. García Valdecasas, presidente, nonché dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici; cancelliere: M. G. Hertzig, amministratore, ha pronunciato il 6 luglio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle del Parlamento.

(¹) GU C 246 del 28.8.99.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 giugno 2000

nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping Co. Ltd contro Commissione delle Comunità europee

(Concorrenza — Pagamento di un'ammenda — Cauzione bancaria — Urgenza — Equilibrio degli interessi)

(2000/C 273/20)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-191/98 R II, Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud) con gli avv.ti N. Bromfield e C. Thomas, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti De Bandt, Van Hecke, Lagae e Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Lyal), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad una procedura a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE (caso IV/35. 134 — Trans-Atlantic Conference Agreement), nella parte in cui essa applica alla ricorrente, al suo art. 8, un'ammenda di 13 750 000 euro, il presidente del Tribunale ha emesso il 28 giugno 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) La ricorrente dispone di un termine di quindici giorni per presentare in cancelleria una domanda di trattamento confidenziale.
- 3) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 giugno 2000

nella causa T-74/00 R, Artogodan GmbH contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «amfepramone» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

(2000/C 273/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-74/00 R, Artogodan GmbH, con sede in Lüchow (Germania), rappresentata dall'avv. U. Doepner, del foro di